



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

composta dai Signori magistrati:

Dott.ssa Barbara Del Bono Presidente  
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere  
Dott.ssa Letizia Cimini Consigliere rel-

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. /2020 R.G., posta in decisione con ordinanza pubblicata l'11/10/2022. a seguito di udienza collegiale tenutasi con trattazione scritta e vertente

**TRA**

**SRL IN LIQUIDAZIONE**, nonché e

, il primo quale legale rappresentante e fideiussore della società, il secondo quale socio e fideiussore della medesima, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara ed elettivamente domiciliati ad ogni effetto di legge presso lo studio di quest'ultimo, in Pescara, Via Cesare Battisti n. 31 come da mandato conferito in primo grado;

**APPELLANTI**

**CONTRO**

**SPA quale procuratrice speciale**

elettivamente

domiciliato in al n. di , presso lo Studio dell'Avv. ,  
che la rappresenta e difende come da procura in atti;

**APPELLATA**

**SPA**

**APPELLATA CONTUMACE**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Le parti costituite hanno concluso riportandosi rispettivamente alle conclusioni precisatae con l'atto di appello e con la comparsa di costituzione e risposta nel grado



**OGGETTO:** appello avverso la sentenza n. /2020 emessa dal Tribunale di Pescara il 06/05/2020 e pubblicata in data 25/06/2020

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Pescara ha rigettato l'opposizione avanzata da srl in liquidazione, quale titolare del conto corrente n. con affidamento fino ad € 150.000,00, acceso il 15/06/2006, e dai fideiussori (socio e Amministratore della società correntista) e (fratello dell'Amministratore e socio della srl) avverso il decreto ingiuntivo n. 1953/2014 con cui era stato loro ingiunto, nelle rispettive qualità, il pagamento, in favore della , della somma di € 188.078,33, oltre interessi e accessori, quale credito indicato nel saldoconto del 30 giugno 2014. Con la medesima sentenza, il Tribunale ha rigettato l'eccezione riconvenzionale di compensazione avanzata dagli opposenti tendente alla rideterminazione e riduzione del credito vantato dalla Banca opposta.
2. Il Tribunale, dopo aver richiamato i principi in tema di onere della prova e accertato che la Banca aveva assolto al proprio onere probatorio producendo tutta la documentazione contrattuale e l'intera serie degli estratti conto , rilevava che nei contratti depositati risultano *“dettagliatamente pattuite le condizioni economiche e normative conformemente a quanto previsto agli art. 1283 c.c. e 117 TUB”*, nonché *“convenuto il diritto della Banca di modifica unilaterale delle condizioni applicate”*. Pertanto dopo aver osservato che nessun estratto conto era stato contestato dagli opposenti, né avendo gli stessi individuato *“in quale momento del rapporto, la Banca avesse esercitato il diritto di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in modo difforme dalla previsione legislativa..... applicando condizioni ... ..peggiorative”* (cfr, pag 14 sentenza impugnata ), rigettava l'eccezione.
3. Rigettava, inoltre, la doglianza relativa alla presunta usurarietà dei tassi applicati, in quanto *“del tutto generica e non supportata da alcun riferimento al caso concreto”*, tanto da non consentire neppure *“di individuare gli elementi a supporto dell'esistenza della lamentata usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione di una CTU esplorativa sul punto”* ” (cfr, pag 14 sentenza impugnata ).
4. Il Tribunale non accoglieva neppure la richiesta di dichiarare nulle le clausole in tema di valute e c.m.s., in quanto recettive di accordi anticoncorrenziali, risolvendosi, l'eccezione formulata dagli opposenti in una *“deduzione assolutamente generica”* (cfr, pag 16 sentenza impugnata); né accoglieva l'eccezione di nullità delle c.m.s. sollevata dagli odierni





*consapevolezza, da parte del creditore, del mutamento delle condizioni economiche del debitore raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto” ” (cfr, pag 23 sentenza impugnata ).*

In ogni caso, il Tribunale osservava ulteriormente che la società aveva ottenuto un affidamento per € 150.000,00 e che lo stesso giorno sia il socio amministratore che il socio avevano prestato una fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 225.000,00; che la Banca, successivamente, non aveva concesso alla correntista ulteriori crediti e che l'esposizione debitoria, al momento dell'esercizio del recesso dalla garanzia da parte di , ammontava ad € 134.493,00, ed era dunque inferiore all'affidamento concesso alla spa, ragione per la quale la Banca creditrice non poteva dedurre da tale circostanza un peggioramento delle condizioni economiche della correntista. Il Giudice rilevava, infine, che stante i rapporti parentali tra fideiussori e amministratori della società e stante il ruolo che i fideiussori avevano in seno alla società garantita, gli stessi erano comunque a conoscenza della situazione economico patrimoniale della società garantita.

8. Avverso la sentenza hanno proposto appello la correntista srl in liquidazione e i fideiussori e .
9. Con la comparsa conclusionale, gli appellanti hanno contestato la titolarità del credito vantato dalla Srl, essendosi questa limitata a produrre in giudizio, unitamente all'intervento esperito in primo grado, copia dell'estratto della Gazzetta ufficiale n. 73/2017, produzione a loro dire insufficiente a provare che tra i crediti ceduti in blocco, vi fosse anche quello vantato nei loro confronti, non avendo la srl, e per essa la sua procuratrice speciale spa, prodotto il contratto di cessione né fornito la prova della ricomprensione del credito azionato tra quelli ceduti.
10. Occorre, pertanto, preliminarmente esaminare la nuova questione sottoposta al vaglio del Collegio relativa alla titolarità o meno in capo alla cessionaria srl dei diritti vantati contro gli odierni appellanti, in quanto, inerendo tale eccezione all'esistenza di una delle condizioni dell'azione, contrariamente a quanto affermato dall'appellata srl, la stessa è sollevabile in ogni fase, stato e grado del giudizio.
11. Innanzitutto, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità è concorde – nonostante alcuni apparenti contrasti – nell'affermare che: a) la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) va tenuta distinta dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di



quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.; b) in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione, il fatto da provare, ai fini della titolarità del credito in capo alla cessionaria, è costituito dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione, più precisamente, dalla esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco.

12. L'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale (come confermato anche dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia con circolare n. 229 del 1999, secondo cui per *"rapporti giuridici individuabili in blocco"* devono intendersi *"i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo"*, che *"può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti"*), può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito in contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di includerlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete, con la conseguenza che, laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (Cfr. Cass. Civ.17944/2023 e Cass. Civ. 4277/2023). Inoltre, occorre rilevare che secondo la Suprema Corte, tra gli elementi indiziari della inclusione del credito tra quelli ceduti in blocco, può assumere valenza «rilevante e potenzialmente decisiva», la *«dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio»* (Cfr. Cass. Civ.in motivazione n. 10200/2021) non presente, nello specifico, tra i documenti depositati in giudizio.
13. Nel fare applicazione di tali principi al caso di specie si rileva che dai documenti prodotti dalle parti emerge quanto segue:
14. Il decreto ingiuntivo opposto, chiesto e ottenuto dalla \_\_\_\_\_, sulla base del saldo conto ex art. 50 D.Lgs 385/1993, attiene ad un credito derivante da un contratto di conto corrente bancario acceso dalla società correntista, in data 15/06/2006, affidato sino ad € 150.000,00 con contratto di apertura di credito del 27/12/2016, e



- garantito da fideiussione omnibus limitata ad € 225.000,00 rilasciata anch'essa in data 27/12/2016 da e .
15. Una volta opposto il decreto, la Banca ha depositato in atti, oltre ai contratti e agli estratti conto, anche la lettera di recesso da tutti i rapporti con richiesta di rientro e costituzione in mora datata 15/10/2013 e inviata alla correntista e ai due garanti.
16. Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta, per mezzo della procuratrice speciale Spa, la srl "in surroga" dell'originaria creditrice deducendo che con provvedimento numero 1241126 del novembre 2015, la Banca d'Italia ha disposto la cessione, ex articolo 43 del decreto legislativo 182/2015, di tutti i diritti e le passività costituenti l'azienda bancaria , posta in risoluzione a favore dell'ente ponte .
17. Con successive disposizioni nn. 98863/2016 del 26 gennaio 2016 e 1553679/16 del 30 dicembre 2016, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, rispettivamente n. 64 del 17 Marzo 2016 e 46 del 24 febbraio 2017, i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile della al 30 settembre 2015 e al 22 settembre 2015 detenuti dalla in forza del provvedimento del 22 novembre 2015, sono stati trasferiti a SPA, ai sensi di articoli 46 e 47 il decreto legislativo 180/2015.
18. Con successivo contratto del 15 giugno 2017, la società srl, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della L. 130/99, ha stipulato, con SPA, un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi degli articoli nn. 1 e 4 della L. 130/99 e dell'articolo 58 del TUB.
19. In forza di tale contratto, il cessionario spv ha acquistato pro soluto dalla cedente SPA, con effetto giuridico dal 15 giugno 2017, i crediti di cui al precedente punto e detta cessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 22 giugno 2017.
20. Nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, Spa ha assunto il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e, con mandato speciale del 25/01/2018, è stata, dalla srl, delegata ad effettuare tutti gli adempimenti e le formalità necessarie allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti.



21. Nel costituirsi in giudizio la \_\_\_\_\_ Spa, per conto della \_\_\_\_\_ srl, ha depositato unicamente uno stralcio della Gazzetta Ufficiale n. 73 del 22 giugno 2017.
22. In detto stralcio si legge: *“La società \_\_\_\_\_ srl (il Cessionario) comunica che in data 15 giugno 2017, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di \_\_\_\_\_ SPA... .. (il Cedente), ha stipulato con la Cedente un contratto di cessione dei crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 130 e dell’articolo 58 del TUB (il Contratto di Cessione) in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, con effetto giuridico dal 15 giugno 2017, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti criteri:*
- crediti di cui il cedente sia titolare e che derivino da finanziamenti regolati dalla legge italiana concessi in varie forme tecniche con espressa esclusione della locazione finanziaria (c.d. leasing finanziario), che siano **classificati in sofferenza e che siano stati trasferiti**: 1) da ... .. \_\_\_\_\_ SPA al Cedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto 180 con i provvedimenti di Banca d’Italia n. .... 98863 del 26 gennaio 2016; 2) o da .....*
- al Cedente ai sensi sempre di articoli 46 e 47 del decreto 180 con i provvedimenti Banca d’Italia n. .... 1553679 del 30 dicembre 2016. Unitamente ai crediti come identificati ai senza dei criteri di blocco che precedono, sono stati trasferiti al Cessionario senza necessità di alcuna formalità e annotazione come previsto dall’articolo 58, 3° comma del TUB ... .., tutti gli altri diritti del Cedente come derivanti dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi e gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti e ai contratti che li hanno originati (i Crediti Ceduti)”.*
23. Dunque, ritiene il Collegio che i criteri indicati nella Gazzetta Ufficiale n.73 del giugno 2017 non consentono di ricondurre con certezza il credito azionato dalla \_\_\_\_\_ tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco dalla società Srl. Ciò, in quanto la Gazzetta Ufficiale specificava soltanto che la cessione riguardava crediti di cui la \_\_\_\_\_ era titolare, derivanti da finanziamenti concessi in varie forme tecniche con espressa esclusione della locazione finanziaria (c.d. leasing finanziario), e classificati in sofferenza, alla stessa trasferiti con \_\_\_\_\_ due distinti provvedimenti della Banca d’Italia emessi il 26 gennaio e il 30 dicembre 2016



e riportanti rispettivamente i numeri 98863 e 1553679. Non essendo possibile ricavare dal semplice richiamo dei numeri dei provvedimenti emessi dalla Banca d'Italia un agevole collegamento alla posizione debitoria degli odierni appellanti, in mancanza di ulteriori gli elementi, anche indiziari dell'inclusione del credito tra quelli ceduti in blocco, se ne deve concludere che la                    srl non ha dato prova di avere assunto la titolarità dei crediti per cui oggi è causa.

24. Pertanto, non avendo la                    srl - che è intervenuta nel giudizio di primo grado "in surroga" della                    e dunque sostanzialmente ex art. 111 c.p.c. - dato prova della titolarità del credito originariamente vantato dalla                    , poi trasferito alla                    spa, non essendo stata quest'ultima estromessa dal processo, bensì citata nel presente grado, ne consegue che il processo continua tra gli odierni appellanti e la                    SPA, da dichiararsi contumace, in quanto non costituita nel grado.

**"OMISSIS"**

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila,

definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara n.                    /2020 pubblicata in data 25/06/2020 così decide:

- 1) Dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale in capo alla                    srl e per essa alla                    spa
- 2) Respinge l'appello;
- 3) Nulla dispone per le spese tra gli appellanti e la                    condanna;
- 4) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio tra gli appellanti e l'appellata                    srl e per essa della sua procuratrice speciale                    SPA

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 25 gennaio 2024

IL CONSIGLIERE REL. EST.

(G.A. Avv. Letizia Cimini)

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Barbara Del Bono )

